

TAR Bari, Sezione II 12/03/1997 n. 238
legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.4

Il sistema di gara previsto dall'art. 24 primo comma lett. b) L. 8 agosto 1977 n. 584 non può assimilarsi all'ipotesi dell'appalto concorso; in esso, infatti, non è il progetto a determinare l'aggiudicazione quanto, piuttosto, l'offerta ritenuta economicamente più vantaggiosa per il soggetto appaltante, ancorché per l'individuazione di tale offerta si debba tener conto anche della valutazione tecnica dell'opera che i concorrenti si impegnano a realizzare, in quanto tale valutazione attiene sempre e comunque al momento economico dell'offerta ed in ogni caso deve concorrere sempre, al detto fine, la valutazione di una pluralità di elementi ulteriori, quali il prezzo, il termine di esecuzione, il costo di utilizzazione e il rendimento, ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, senza possibilità, per l'Amministrazione appaltante, pur nell'esercizio del suo potere discrezionale di giudicarli e ponderarli, di pretermetterne alcuno riservando ad altro un valore determinante ed assorbente al fine dell'aggiudicazione. Nei contratti stipulati dalla Pubblica amministrazione col sistema dell'asta pubblica o della licitazione privata, il processo verbale di aggiudicazione definitiva equivale - ai sensi dell'art. 16 quarto comma R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 - ad ogni effetto legale al contratto, con forza immediatamente vincolante per l'Amministrazione stessa oltre che per l'altro contraente, per cui il successivo provvedimento di approvazione costituisce espressione di una potestà di controllo che fa capo all'organo competente ad esprimere la volontà dell'Ente, come tale esterna e successiva al momento di perfezionamento del contratto, verso cui si propone solo come condizione per l'acquisto dell'efficacia definitiva